

# CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE E DELL'ANNESSO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE.

## ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato riguarda l'affidamento in concessione del Bocciodromo comunale e l'annesso servizio ristoro sito in Via Cortivazzo la cui struttura è composta da:

- n. 6 campi di gioco;
- impianti tecnologici;
- spazi per servizi igienici e allestimento bar;
- giardini antistanti il Bocciodromo Comunale;

La gestione dovrà assicurare il funzionamento dell'impianto quale servizio pubblico anche al fine di consentire la fruizione dello stesso da parte di tutta la collettività e diffondere la pratica sportiva nel territorio.

## ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della presente concessione è di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula della concessione. La concessione potrà essere rinnovata per ulteriori 5 (cinque) anni, previo espresso atto dell'amministrazione comunale, valutate le ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

E' prevista altresì la possibilità di rescissione del contratto da parte del concessionario con un preavviso di almeno sei mesi.

Resta inteso che, in caso di anticipata risoluzione della concessione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni e/o abilitazioni decadono automaticamente senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.

Al termine del periodo di cui sopra il concessionario uscente non avrà alcun diritto di prelazione sulla futura gestione dell'impianto oggetto della presente concessione e sull'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

## ART. 3 - CANONE O CORRISPETTIVO

Per l'esercizio dell'attività di cui al presente capitolato, il Gestore corrisponde al Comune un canone annuo stabilito in €. \_\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_) oltre all'IVA ripartito in 12 rate mensili, pagate entro i primi 15 gg del mese successivo;

Il corrispettivo annuale, considerando base 100 il primo anno di esercizio, viene incrementato per gli anni successivi in ragione dell'aumento dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (ex costo vita) quale risulta dalle pubblicazioni ISTAT del mese di novembre dell'anno precedente.

Il Comune, previo accordi con il gestore, può autorizzare il gestore medesimo ad eseguire interventi manutentivi di competenza del Comune stesso.

In tal caso il gestore avrà diritto a trattenere dal pagamento del canone mensile tutto l'importo della spesa sostenuta, certificata dal tecnico comunale ed approvata dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 4 - CAUZIONE**

Il concessionario dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto, e comunque entro il termine comunicato dall'Amministrazione Comunale, la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale di concessione.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa ovvero mediante fidejussione bancaria;.

Si precisa che la suddetta cauzione:

- dovrà avere validità almeno fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo contrattuale e contenere la clausola che, comunque, la stessa potrà essere svincolata solo nel momento in cui la stazione appaltante rilascerà specifica autorizzazione scritta allo svincolo;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Castel Mella;
- dovrà contenere l'impegno dell'azienda, istituto o impresa a versare la somma alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento, anche in parte, dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme di cui il Comune avesse diritto. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra l'Amministrazione comunale e il concessionario, sempre che all'Amministrazione non competa il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa.

In ogni caso, resta all'Amministrazione comunale pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale l'Amministrazione dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Il concessionario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese – entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta - la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporterà la facoltà dell'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per

gli effetti dell'art. 1456 del c.c.

La cauzione definitiva potrà essere incamerata dal Comune qualora il concessionario receda dal contratto prima della scadenza fissata, ad eccezione dei casi di cui all'art. 21.

#### **ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA GESTIONE**

Sono a carico del Gestore i seguenti oneri:

**a.** installazione di quanto necessario per l'esercizio del servizio di somministrazione (banco bar – tavoli – sedie – etc.). La fornitura e l'installazione delle attrezzature degli arredi sono a carico completo del gestore salvo approvazione preventiva da parte del Comune del tipo di attrezzatura ed arredi che il gestore intende installare.

**b.** spese per la manutenzione ordinaria di strutture compresi infissi e tinteggiature, apparecchiature ed impianti in genere;

**c.** spese per utenze telefoniche, acqua, energia elettrica, riscaldamento ed impianti tecnologici presenti;

**d.** spese derivanti dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili agli urbani;

**e.** spese per la pulizia (compreso l'acquisto del materiale) di tutti i locali del Bocciodromo compresa la manutenzione dei giardini antistanti, la custodia e la vigilanza dell'impianto.

Qualora il Gestore non provveda all'esecuzione dei lavori di manutenzione di propria spettanza, il Comune provvederà a comunicare per iscritto l'obbligo al gestore di eseguire gli interventi richiesti; se entro 15 giorni dalla data della comunicazione i lavori non saranno avviati, il Comune vi provvederà direttamente addebitando al Gestore le spese, utilizzando immediatamente la cauzione.

Il concessionario è tenuto al rispetto della destinazione d'uso dei locali, alla custodia e conservazione di tutto quanto costituisce l'unità immobiliare, i suoi impianti e le attrezzature, con la diligenza del buon padre di famiglia.

#### **ART. 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria, intendendosi esclusivamente gli interventi necessari per conservare agli immobili la loro destinazione d'uso e per assicurare la stabilità della struttura.

Qualora detti lavori di manutenzione straordinaria si rendessero necessari per incompetenza, imperizia o negligenza della manutenzione a carico del Gestore o per riparare danni causati da azioni dolose, verrà dato corso alle procedure di rito per ottenere il risarcimento da parte degli autori del danneggiamento.

#### **ART. 7 - ESERCIZIO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

Il gestore dovrà richiedere l'autorizzazione per l'attività di somministrazione alimenti e bevande da svolgersi presso i locali del bocciodromo.

L'autorizzazione, avente durata corrispondente alla validità della concessione, sarà intestata al concessionario, non potrà essere trasferita a terzi ed avrà validità esclusivamente per i locali per i quali è stata rilasciata. Alla scadenza della concessione o, comunque, in via anticipata nel caso di risoluzione, l'autorizzazione in questione rientrerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione concedente senza alcun onere per la stessa né riconoscimento di qualsiasi tipo.

Il gestore si impegna a:

- condurre con diligenza e professionalità il locale adibito a bar osservando ogni normativa vigente in materia, compresi gli obblighi di esposizione delle relative autorizzazioni, prezzi, ecc.
- assumere a proprio carico tutta l'organizzazione gestionale comprese tutte le spese relative al personale (retribuzioni, contributi e assicurazioni) e garantire l'applicazione dei contratti vigenti al personale in servizio;
- provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia giornaliera di tutti gli ambienti destinati all'esercizio oggetto della concessione nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti, in base alla normativa vigente;
- somministrare prodotti di prima qualità e nel rispetto delle norme igieniche;
- il gestore rimane responsabile di tutti i danni diretti ed indiretti che potrebbero verificarsi nell'esercizio dell'attività;
- rispettare la normativa vigente in materia fiscale, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;
- segnalare tempestivamente agli Uffici Comunali o agli organi di Polizia situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per le persone che frequentano l'esercizio e per il patrimonio comunale.

E' vietato:

- somministrare ai minori di 16 anni liquori e/o qualsiasi bevanda o sostanza che contenga alcool anche in percentuali minime;
- l'installazione di videogiochi di tipo slot-machine e video poker;
- esporre o detenere qualsiasi genere di cose che possa ritenersi inadatto al decoro della struttura.

Previa apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il concessionario potrà esercitare altre attività di natura commerciale o richiedere ulteriori licenze, tenuto conto delle finalità del servizio e alle condizioni che di volta in volta saranno valutate.

L'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovrà essere erogato tramite il concessionario, sotto la propria personale responsabilità e/o preposto. In ogni caso, il concessionario o il preposto dovranno possedere i requisiti di cui agli articoli 65 e 66 della Legge Regionale n. 6/2010.

Il bar dovrà osservare un orario di apertura e chiusura concomitante almeno con l'orario di utilizzo degli impianti sportivi, fatti salvi i periodi di riposo e ferie. Tutte le condizioni previste per la concessione degli impianti valgono anche per il servizio bar.

#### **ART. 8 - MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO E DELLE ATTREZZATURE**

Il Gestore utilizza l'impianto per le sole attività cui è destinato. Ogni uso diverso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale

Il Gestore è direttamente responsabile per ogni eventuale danno nei confronti del Comune, anche quelli commessi dagli utilizzatori, salvo quelli inerenti alla normale usura degli impianti, il cui ripristino rientri nelle competenze del Comune e quelli derivanti da causa di forza maggiore.

Il gestore si impegna a non adibire l'impianto ad uso diverso da quello sportivo oggetto del capitolato e quale risulta dal verbale di consegna. Si impegna altresì a non apportare modifiche, aggiunte e migliorie senza la preventiva autorizzazione del Comune e, in caso di autorizzazione, i lavori dovranno essere comunque eseguiti sotto la direzione del Comune. Le spese sostenute sono interamente a carico del gestore e la proprietà di quanto eventualmente costruito è del Comune.

Il Gestore deve inoltre:

a. osservare e fare osservare le disposizioni stabilite dal Comune per l'uso dell'impianto; assicurare l'ingresso, in qualsiasi momento al personale del Comune comandato in servizio per i controlli d'istituto;

b. mettere a disposizione dei residenti nel Comune i campi di bocce nei termini di seguito indicati:

- n. 1 campo di gioco da individuarsi con il gestore;
- orario di accesso dalle 13,00 alle 19,00 escluso sabato e domenica;

c. mettere a disposizione, gratuitamente, l'impianto per lo svolgimento di manifestazioni boccistiche patrocinate dal Comune e/o organizzate dalla Società Bocciofila locale, salvo diverse disposizioni impartite di volta in volta dal Comune stesso a suo insindacabile giudizio;

d. mettere a disposizione gratuitamente l'impianto all' Assessorato allo Sport del Comune, nonché ad istruttori dallo stesso indicati, per l'effettuazione di corsi comunali di avviamento alla pratica sportiva delle bocce. Le modalità di svolgimento dei corsi saranno disciplinate di volta in volta dal Comune in accordo col gestore.

e. dovrà inoltre consentire all'Amministrazione Comunale l'utilizzo della saletta attigua al bar per manifestazioni di interesse pubblico che non rechino pregiudizio all'attività sportiva e di ristoro svolta nell'impianto.

L'ingresso al servizio ristoro è libero a tutti i cittadini. E' fatto divieto al gestore di privilegiare singole Società, Associazioni o squadre sportive.

## **ART. 9 - PERSONALE**

Il Gestore deve tenere un comportamento corretto ed irreprensibile, tale comunque da non arrecare danno all'immagine del Comune.

Il Gestore può avvalersi di personale proprio o di terzi per quanto riguarda lo svolgimento degli obblighi del presente capitolato.

L'Amministrazione comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione.

Il Gestore si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Per il personale, anche eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il Gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale medesimo durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

Il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare è tenuto a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno

## **ART. 10 - TARIFFE ED INCASSI**

Le tariffe per l'uso dei campi del Bocciodromo Comunale sono a favore del gestore eventualmente stabilite dal Comune che le approva con provvedimento della giunta comunale.

Parimenti, spettano al gestore tutti gli incassi derivanti dalla attività del bar, fermo restando che sono a suo carico le spese per l'acquisto di bevande e alimenti necessari all'esercizio di detta attività.

Il gestore deve provvedere ad esporre i prezzi applicati al pubblico mediante apposita tabella. I prezzi praticati, salvo comprovato e verificato motivo, non devono essere superiori a quelli applicati in centri sportivi simili della zona. Tali prezzi sono preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale che può chiederne la modifica sulla base dei prezzi medi praticati dalle altre attività similari.

## **Art. 11 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE**

E' consentito al concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno del centro sportivo previo benestare dell'Amministrazione comunale per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la

composizione grafica, le dimensioni e la quantità di pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.

L'Amministrazione si ritiene esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario.

I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualsiasi titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica in caso di cessazione anticipata della concessione.

Il concessionario garantisce spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione per l'affissione da parte della stessa di materiale informativo pubblicitario il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocimento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario.

Il concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità alla fine della concessione.

Il Comune si riserva il diritto di veto per tutte le inserzioni che ritenesse pregiudizievoli ed inopportune rispetto alla morale, alle finalità sportive e sociali perseguite o contrarie alla legge.

E' fatta salva l'imposta sulla pubblicità che dovrà essere versata secondo la normativa e le tariffe in vigore al momento.

#### **Art. 12 COPERTURA ASSICURATIVA**

Il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti a persone, cose ed animali, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente capitolato, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.

A tal fine il concessionario dovrà stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, una polizza di Responsabilità Civile verso terzi che preveda la copertura assicurativa per eventuali responsabilità che potessero derivare dall'utilizzo dell'impianto con estensione alla somministrazione di alimenti e bevande.

Detta polizza dovrà:

- essere valida almeno fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo di validità del contratto.

- avere massimali pari ad almeno euro 1.000.000, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tale massimale.

Il Comune i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori devono essere considerati terzi a tutti gli effetti.

E' fatto obbligo al concessionario di accendere presso primaria compagnia polizza assicurativa di copertura dei rischi incendio vincolata a favore del Comune di Castel Mella.

Le polizze dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che ne potrà richiedere la modifica e dovranno essere presentate prima della stipula del contratto.

### **ART. 13 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO**

Il Comune consegnerà le strutture e le attrezzature nello stato in cui si trovano. Di tale consegna verrà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto da un rappresentante del gestore e dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Con la firma del verbale di consegna il gestore riconosce che i beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione sono in buono stato di efficienza e conservazione ed ha l'obbligo di restituire i beni nelle stesse condizioni di efficienza e conservazione in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso.

Al termine del contratto il gestore potrà asportare quanto di sua proprietà, rimettendo nel pristino stato i locali stessi e riconsegnando i medesimi previo verbale di constatazione.

Il gestore, alla scadenza del presente capitolato, non potrà chiedere compenso relativo all'avviamento del servizio ristoro e l'autorizzazione di pubblico esercizio verrà restituita al Comune con la comunicazione di cessazione di attività.

### **Art. 14 RICONSEGNA DEI LOCALI**

Al termine del contratto, il concessionario dovrà provvedere alla consegna dei locali liberi, da persone e da cose, ed alla consegna degli impianti in perfetta efficienza.

Nell'eventualità che il Comune, alla scadenza del contratto, decida di indire un procedimento di gara per la nuova aggiudicazione della concessione, gli arredi e le attrezzature non di proprietà comunale potranno essere cedute:

- a) al concessionario subentrante sulla base di accordi strettamente intercorrenti tra i due concessionari e senza che il Comune debba in alcun modo intervenire od assumere responsabilità al riguardo;
- b) al Comune solo ed esclusivamente qualora interessato, previa valutazione del Tecnico comunale.

### **ART. 15 - CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE**

In caso di chiusura dipendente da causa di forza maggiore e comunque indipendente dalla volontà delle parti, il periodo di tempo ad essa relativo viene recuperato come proroga alla validità temporale della concessione; durante questi periodi di chiusura il gestore è esentato dal pagamento del canone mensile.

Il gestore, nell'eventualità di chiusura improvvisa dell'impianto, deve darne notizia immediatamente e per iscritto al Comune.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di

pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate, fatti salvi: il periodo di ferie, il giorno di chiusura prestabilito, i casi di gravi disfunzioni o di disposizioni assunte in sede di vigilanza pubblica o per cause di forza maggiore.

#### **Art. 16 INADEMPIENZE**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la propria gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Comune contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle controdeduzioni e memorie scritte.

In caso di accertamento di grave inadempimento del concessionario ad una qualsiasi delle prescrizioni, il Comune dichiarerà la decadenza della concessione con effetto immediato, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni.

Qualora sia accertato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, da parte degli organi tecnici preposti al controllo, l'inadempimento dell'onere dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria si disporrà, inoltre, l'incameramento di tutta o di parte della fideiussione a seconda dell'entità dell'inadempimento accertato.

Sarà equiparata all'inadempimento e, quindi, regolamentata secondo le prescrizioni del precedente comma, qualsiasi segnalazione da parte dei competenti uffici di Igiene pubblica, in merito ad irregolarità nella conduzione del bar.

#### **ART. 17 - RICHIAMI NORMATIVI**

Per quanto non regolamentato, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura della concessione in oggetto.

#### **ART. 18 - CONTROVERSIE**

In caso di controversie, che dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario e che non fossero risolvibili in via bonaria, il foro competente è quello di Brescia.

#### **ART. 19 - SPESE DEL CAPITOLATO**

Tutte le spese e tasse inerenti il contratto sono a carico del gestore.

#### **ART. 20 – SUBAPPALTO DEL CONTRATTO**

Il gestore si ritiene unico ed esclusivo beneficiario degli effetti del presente capitolato. E' fatto assoluto divieto al gestore di procedere in alcun modo a forme di sub concessione o subappalto di quanto forma oggetto della presente capitolato, per la parte di sua competenza.

## **ART. 21 - RECESSO ANTICIPATO**

Qualora il gestore intendesse recedere dal contratto durante il periodo di svolgimento dovrà darne preavviso all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima della data del recesso. In caso di mancato riconoscimento del "giustificato motivo" da parte dell'Amministrazione sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00.

Nei sei mesi che precedono la risoluzione del contratto, il servizio dovrà comunque essere offerto nel rispetto degli standard di qualità, di cortesia e degli obblighi contrattuali assunti al momento della stipula del contratto e degli orari di servizio.

In caso di gravi inadempienze da parte del gestore il Comune, previa diffida ad adempiere entro 10 gg., ha facoltà di recedere con effetto immediato dal presente capitolato, senza che il gestore nulla abbia a pretendere, salva ed impregiudicata la liquidazione dei danni causati al Comune.

## **Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge n. 241/1990.

In rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del bar annesso all'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle comunicazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E' fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni,...).